

Verbale di accordo

Addì 27 novembre 2014

TRA

La Società WIND Telecomunicazioni S.p.A.

E

Le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC - CGIL, FISTel - CISL e UILCOM - UIL- unitamente alle RSU delle unità produttive interessate

Premesso che

- l'Azienda opera in un mercato caratterizzato da elevati livelli di competizione, che impongono la ricerca di un miglioramento continuo della qualità e della produttività complessiva del servizio offerto;
- con l'Accordo del 10 ottobre 2012, le Parti hanno convenuto di implementare la funzionalità di geolocalizzazione nell'ambito del sistema del Work-Force Management al fine di rendere più efficace il processo di assegnazione delle attività ai tecnici *on field*, ridurre i tempi logistici di spostamento del personale operante sul territorio e migliorare gli aspetti legati alla sicurezza per il personale tecnico operante in aree remote e/o disagiate;
- a tal fine l'Azienda ha previsto, nell'ambito del sistema di *Work-Force Management* già, una nuova funzionalità di geolocalizzazione sul dispositivo mobile (*ClickMobile Touch*);
- con l'Accordo del 29 luglio 2014, le Parti hanno convenuto di incontrarsi all'esito positivo della pronuncia del Garante per la Protezione dei dati Personali al fine di sottoscrivere uno specifico accordo ex art. 4 comma 2 L. 300/70 relativo alla funzionalità di geolocalizzazione nell'ambito del sistema di *Work Force Management*;
- il provvedimento emesso dall'Autorità del Garante per la Protezione dei dati Personali, in data 22 ottobre 2014, ha individuato le condizioni e le modalità per l'attivazione della nuova funzionalità di geolocalizzazione;

Amministratore Delegato WIND
Amministratore Delegato SLC
Amministratore Delegato FISTel
Amministratore Delegato CISL
Amministratore Delegato UIL
Amministratore Delegato UILCOM
Amministratore Delegato RSU

[Numerous handwritten signatures and initials of representatives from WIND and various unions (SLC, FISTel, CISL, UIL, UILCOM) are present at the bottom of the page.]

le parti convengono quanto segue

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo

Allo scopo di migliorare l'efficacia degli interventi *on field* del personale tecnico di rete e ridurre i tempi per il ripristino degli impianti, l'Azienda utilizzerà una funzionalità di geolocalizzazione, nell'ambito del *Work-Force Management* (WFM, tool per la gestione della forza lavoro) attraverso una specifica applicazione, installata sugli *smartphone* aziendali in uso al personale tecnico, che invierà l'informazione di posizionamento rilevata dal GPS dello *smartphone*.

Il tecnico dovrà abilitare l'applicazione, che consente l'invio del dato sulla geolocalizzazione, all'inizio dell'orario di lavoro e disabilitarla al termine dello stesso; sarà, inoltre, consentita la disattivazione di questa applicazione, in ogni altra ipotesi di sospensione dell'orario di lavoro, ivi inclusa la pausa per la consumazione del pasto.

In attuazione di quanto disposto dal Garante della Privacy l'attivazione dell'applicazione "*ClickMobile-Touch*" sarà segnalata con una apposita icona visualizzabile sul *display* dello *smartphone*; parimenti, con la scomparsa dell'icona sul *display* dello *smartphone*, il sistema WFM non sarà più in grado di geolocalizzare la posizione del tecnico.

Se la funzione di posizionamento è abilitata, l'invio del dato riferito alla geolocalizzazione avverrà ogni 15 minuti ed è escluso in ogni caso il tracciamento della posizione in tempo reale. Il sistema WFM gestisce il solo dato riferibile all'ultima posizione del tecnico e rilevato dall'applicazione, sovrascrivendo quello immediatamente precedente, per cui non è possibile storicizzare e ricreare precedenti posizionamenti e ricostruire tracciati e/o percorsi.

L'applicazione utilizzata per la geolocalizzazione non potrà in alcun modo avere accesso a qualunque altro dato presente sullo *smartphone* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: traffico telefonico, sms, mms, posta elettronica o altro).

Tale applicazione potrà essere attivata e disattivata esclusivamente dal tecnico, anche al fine di garantire l'uso dello *smartphone* al di fuori dell'orario di lavoro (senza geolocalizzazione). La geolocalizzazione non interesserà il personale in reperibilità o quello impegnato nei lavori programmati notturni.

A. Ruffini
Roberto
Maurizio
Manuela

Scrive
2013

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

R. Ruffini

AT

L'elenco nominativo dei soggetti preposti al trattamento dei dati gestiti dal sistema è reperibile presso la funzione aziendale preposta.

Solo il personale addetto alle attività di dispacciamento potrà accedere al sistema di geolocalizzazione per assegnare ai tecnici le attività di competenza.

Qualora fossero rilevate anomalie nel funzionamento del sistema WFM, l'accesso al sistema stesso potrà essere effettuato dall'Amministratore di sistema, al solo fine di ripristinare il corretto funzionamento. Per il ruolo di Amministratore di sistema verranno osservate le prescrizioni in materia definite dal Garante Privacy del 27 dicembre 2008, come modificato il 24 giugno 2009.

Gli accessi al sistema, da parte delle figure preposte sopra indicate, saranno tracciati negli appositi Log del sistema stesso. La Commissione Rete potrà richiedere che l'Azienda produca i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno, anche avvalendosi del supporto dell'Osservatorio Controllo a Distanza.

Le parti confermano quanto previsto dagli accordi vigenti ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 300/70 in ordine all'utilizzo di questi dati, con particolare riferimento all'esclusione di finalità valutative e disciplinari.

Vengono parimenti confermate le disposizioni degli accordi vigenti relative alle modalità di trattamento ed aggregazione dei dati forniti dal WFM.

L'Azienda provvederà ad informare il personale che utilizzerà il sistema oggetto del presente accordo delle norme di comportamento e di utilizzo del sistema stesso e provvederà altresì alle opportune iniziative di aggiornamento tramite apposita documentazione fornita ai lavoratori via intranet aziendale e/o con comunicazioni mirate. L'Azienda, inoltre in sede di prima applicazione del sistema fornirà a detto personale l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ferma restando la facoltà per il singolo dipendente interessato di esercitare il diritto sancito all'art. 7 del citato D.Lgs..

L'Azienda dichiara di aver predisposto misure per adempiere alla normativa sulla *privacy* e protezione dei dati personali per la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati stessi e che i servizi di assistenza tecnica sugli apparati aziendali in dotazione ai lavoratori avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle norme sulla dignità e riservatezza dei lavoratori.

Stank
Monica Per...
Mano Pando

Alena

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Vertical signatures on the left margin]

R. Rholet
[Multiple signatures at the bottom of the page]

L'accesso al sistema dovrà avvenire attraverso *account* (user-id e password) strettamente personali ed univoci, in conformità alla normativa vigente in materia ed alle policy aziendali; tali account consentiranno l'esatta identificazione del titolare e dovranno essere custoditi dall'assegnatario con l'ordinaria diligenza e sotto la propria responsabilità.

A. Pucchi
Homo bti
Mar. Pando
Sanjordi

In particolare, il personale addetto alle attività di dispacciamento sarà tenuto a trattare i dati relativi all'attività del tecnico secondo le istruzioni impartite dall'Azienda, ferme restando le responsabilità definite dalle norme di legge.

In considerazione dei miglioramenti attesi dall'introduzione del nuovo sistema WFM, l'Azienda si impegna ad assegnare, fatta salva la priorità dei guasti, la parte preponderante dei primi interventi ad una distanza non superiore a 25 km lineari rispetto alla zona in cui è situato l'attuale domicilio del tecnico; le Parti si incontreranno decorsi 3 mesi dalla completa attivazione del sistema per una verifica sul punto.
 Le Parti si danno atto che il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'art. 4, c. 2, Legge 300/70 anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 57 del vigente CCNL e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Stefano
SB

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA Roma

Franco Agri

Stefano

p. WIND Telecomunicazioni S.p.A.

Stefano

Stefano

p. SLC-CGIL

Stefano

FISTEL-CISL

Stefano

UILCOM-UIL

Stefano

RSU

Stefano
Stefano
Stefano
Stefano
Stefano
Stefano
Stefano
Stefano

Stefano

Stefano
Stefano
Stefano

Stefano